



Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981¹ sull'assicurazione contro gli infortuni e l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009² sulla sicurezza dei prodotti (LSPro),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina secondo il regolamento (UE) 2023/1230³ relativo alle macchine (regolamento UE relativo alle macchine) per le macchine, i prodotti correlati e le quasi-macchine:

- a. i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione;
- b. l'immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio;
- c. la sorveglianza del mercato.

² Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 2 del regolamento UE relativo alle macchine. L'articolo 9 del suddetto regolamento si applica per analogia.

RS

¹ RS **832.20**

² RS **930.11**

³ Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, versione della GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1, modificato da ultimo dalla rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giu. 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35.

Art. 2 Definizioni

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento UE relativo alle macchine⁴. Le definizioni di cui all'articolo 3 numeri 24, 26, 27, 30 e 31 del suddetto regolamento vanno interpretate ai sensi della legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti, gli ostacoli tecnici al commercio e l'accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all'allegato 1 fra il regolamento UE relativo alle macchine e la presente ordinanza.

Art. 3 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento UE relativo alle macchine⁵ che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica il diritto svizzero come da allegato 2. Ciò non vale per il rimando al regolamento (UE) 2019/881⁶ nell'articolo 20 paragrafo 9 del regolamento UE relativo alle macchine.

Art. 4 Condizioni per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

È lecito immettere sul mercato, mettere a disposizione sul mercato o mettere in servizio macchine, prodotti correlati e quasi-macchine se:

- a. sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili e non mettono in pericolo:
 1. la sicurezza e la salute degli esseri umani,
 2. la sicurezza e la salute di animali domestici e l'integrità di beni,
 3. l'ambiente, purché il regolamento UE relativo alle macchine⁷ contenga prescrizioni specifiche in materia ambientale.
- b. i requisiti validi al momento dell'immissione sul mercato ai sensi degli articoli 6 paragrafo 1, 7 paragrafi 1, 8 e 25 paragrafi 1 a 4 e degli allegati I–XI del regolamento UE relativo alle macchine sono soddisfatti.

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità e marcatura CE per macchine e prodotti correlati

¹ Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I parte A del regolamento UE relativo alle macchine⁸ sottostanno alla procedura di

⁴ Vedi nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1

⁵ Vedi nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

⁶ Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 apr. 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»), versione della GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

⁷ Vedi nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

⁸ Vedi nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

valutazione della conformità secondo l'articolo 25 paragrafo 2 del suddetto regolamento.

² Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I parte B del regolamento UE relativo alle macchine sottostanno alla procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 25 paragrafo 3 del suddetto regolamento.

³ Per la valutazione della conformità di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine si applicano gli articoli 6 paragrafo 1, 20 paragrafi 1, 6 e 9, 21, 22 e 25 paragrafi 1–4 del regolamento UE relativo alle macchine.

⁴ Non si applica l'obbligo di riportare la marcatura CE. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. Per l'apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l'articolo 24 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE relativo alle macchine.

Art. 6 Requisiti degli organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

¹ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il proprio campo di competenza:

- a. essere accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

² Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i requisiti delle autorità di designazione sono disciplinati nel terzo capitolo (art. 24–34c) dell'ordinanza sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

Art. 7 Obblighi degli operatori economici

¹ Gli obblighi degli operatori economici riportati di seguito sono disciplinati dai seguenti articoli del regolamento UE relativo alle macchine¹⁰:

- a. fabbricanti: articoli 10 e 11;
- b. mandatari: articolo 12;
- c. importatori: articoli 13 e 14;
- d. distributori: articoli 15 e 16.

² Un importatore o distributore è considerato fabbricante ed è soggetto ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE relativo alle macchine agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato una macchina, un prodotto correlato o una quasi-

⁹ RS 946.512

¹⁰ Vedi nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

macchina con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato in un modo suscettibile di incidere sulla conformità ai requisiti applicabili.

³ Secondo l'articolo 18 del regolamento UE relativo alle macchine, una persona fisica o giuridica che apporta una modifica sostanziale a una macchina o a un prodotto correlato è considerata un fabbricante ai fini del suddetto regolamento.

⁴ L'obbligo di identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato è disciplinato dall'articolo 19 del regolamento UE relativo alle macchine.

Art. 8 Definizione delle norme tecniche e recepimento delle specifiche comuni

La definizione delle norme tecniche e il recepimento delle specifiche comuni sono disciplinati dall'articolo 6 LSPro. L'autorità competente secondo l'articolo 6 capoverso 1 è la Segreteria di Stato dell'economia.

Art. 9 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato è disciplinata dalla sezione 5 (art. 19–29) dell'ordinanza del 19 maggio 2010¹¹ sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 2 aprile 2008¹² concernente la sicurezza delle macchine è abrogata.

Art. 11 Modifiche al regolamento UE relativo alle macchine

Se gli allegati I o II del regolamento UE relativo alle macchine¹³ vengono modificati mediante un atto normativo delegato della Commissione europea, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua il rimando alla versione corrispondente del regolamento UE relativo alle macchine nella nota a piè di pagina all'articolo 1 capoverso 1.

Art. 12 Disposizioni transitorie

¹ I prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 secondo il diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio a partire dal 20 gennaio 2027.

² I certificati di esame e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità al diritto sinora in vigore rimangono validi fino alla loro scadenza.

¹¹ RS **930.111**

¹² RU **2008** 1785, **2010** 2583, **2011** 1755, **2016** 5197, **2021** 131, **2023** 663

¹³ Vedi nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2027.

Allegato 1
(art. 2)

Equivalenze terminologiche

Ai fini di una corretta interpretazione delle espressioni riportate nel regolamento UE relativo alle macchine¹⁴ alle quali si rimanda nella presente ordinanza, valgono le equivalenze seguenti:

a. Espressioni tedesche

EU	Schweiz
Union	Schweiz
Mitgliedstaat	Schweiz
Drittstaat	Anderer Staat
einzelstaatlich	schweizerisch
Amtsblatt der Europäischen Union	Bundesblatt
Unionsmarkt	Schweizer Markt
in der Union ansässige Person	in der Schweiz niedergelassene Person
Einführer	Importeur
Notifizierende Behörde	Bezeichnungsbehörde
Notifizierte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle
EU-Erklärung	Erklärung
EU-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EU-Einbauerklärung	Einbauerklärung
EU-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EU-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung

¹⁴ Vedi nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

b. Espressioni francesi

UE	Suisse
Union	Suisse
Etat membre	Suisse
Pays tiers national	Autre pays suisse
Journal officiel de l'Union européenne	Feuille Fédérale
Personne établie dans l'Union	Personne établie en Suisse
Autorité notifiante	Autorité de désignation
Organisme notifié	Organisme d'évaluation de la conformité
Déclaration UE	Déclaration
Déclaration UE de conformité	Déclaration de conformité
Déclaration UE d'incorporation	Déclaration d'incorporation
Examen UE de type	Examen de type
Attestation d'examen UE de type	Certificat d'examen de type

c. Espressioni italiane

UE	Svizzera
Unione	Svizzera
Stato membro	Svizzera
Paese terzo nazionale	Altro paese svizzero
Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea	Foglio federale
Persona stabilita nell'Unione	Persona domiciliata in Svizzera
Autorità di notifica	Autorità di designazione
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Dichiarazione UE	Dichiarazione
Dichiarazione di conformità UE	Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di incorporazione UE	Dichiarazione di incorporazione

Esame UE del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame del tipo

Allegato 2

(art. 3)

Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento UE relativo alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

UE

Svizzera

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

I cinque atti normativi seguenti:

1. Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)
2. Ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste di sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RS 742.161).
3. Ordinanza del DATEC del 18 dicembre 2020 concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronavigante regolamentate a livello europeo (RS 748.222.0)
4. Ordinanza del DATEC del 14 gennaio 2021 concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronautico non disciplinate a livello europeo (RS 748.222.1)
5. Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (RS 748.941)

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e che abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1;

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1;

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

Le due ordinanze seguenti:

1. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
2. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RS 741.412)

Le due ordinanze seguenti:

1. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
2. Ordinanza del 16 novembre 2016 concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (RS 741.414)

Le due ordinanze seguenti:

1. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
2. Ordinanza del 16 novembre 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RS 741.413)

Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS 734.26)

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, GU L. 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2)

Ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (RS 916.161)

Le tre ordinanze seguenti:

1. Ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (RS 916.161)
2. Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81)
3. Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (RS 910.13)